



**Associazione
Italiana
Allevatori**

(Ente Morale D.P.R. n.1051 del 27/10/1950)

**COMITATO TECNICO CENTRALE CONTROLLI
PRODUTTIVITÀ
DEI BOVINI DA LATTE**

*Si riportano nel presente
Notiziario le delibere e le
principali decisioni prese dal
Comitato Tecnico Centrale per i
controlli della produttività del
latte nella specie bovina nella
riunione svoltasi il 06.09.77*

NOTIZIARIO N.11

in questo numero:

DELIBERE

- 1.Approvazione lattometri Waikato
- 2.Approvazione apparecchiatura Milkoscan per l'analisi del latte

INDICAZIONI

- Prova per l'impiego dei vasi misuratori nei controlli
 - Qualifica controllori zootecnici
-

DELIBERE

1. APPROVAZIONE LATTOMETRI WAIKATO

Preso atto dei risultati delle prove effettuate e della relazione approntata dall'apposita Commissione di esperti, e' stato ratificato l'impiego dei lattometri Waikato ai fini dei controlli. Vengono ufficialmente approvate le norme emanate dall'Ufficio Centrale riguardanti l'impiego dei lattometri Waikato e le variazioni apportate alle norme per l'impiego dei lattometri Milko Scope, con le relative istruzioni, limitazioni e le conseguenti disposizioni. Tali norme sono gia' state trasmesse agli Uffici Provinciali interessati e sostituiscono integralmente quelle emanate nel 1972.

2. APPROVAZIONE APPARECCHIATURA MILKOSCAN PER L'ANALISI DEL LATTE

Preso atto dei risultati delle prove effettuate e dei suggerimenti formulati dall'apposita Commissione di esperti, e' stato ratificato l'impiego dell'apparecchiatura automatica Milkoscan (metodo a raggi infrarossi) per la determinazione del grasso e della proteina. Vengono ufficialmente approvate le norme emanate dall'Ufficio Centrale riguardanti l'impiego di questa apparecchiatura. Tali norme sono state gia' trasmesse agli Uffici Provinciali dei controlli.

Il Milkoscan puo' determinare il grasso e la proteina per i valori compresi tra il 2 e il 6%.

Per la funzionalita' delle apparecchiature a raggi infrarossi occorre una specifica organizzazione di laboratorio sia come attrezzature necessarie che come specializzazione di personale, dato che le apparecchiature in questione

richiedono una accurata preparazione dei campioni e sono molto sensibili all'umidità'.

Per quanto riguarda l'accuratezza dei risultati, questa è risultata comparabile con quella delle altre apparecchiature automatiche in esercizio, con la differenza, però che le caratteristiche del latte hanno influenza più sensibile rispetto alle citate apparecchiature automatiche, in quanto le apparecchiature a raggi infrarossi risentono notevolmente della variabilità di composizione dei singoli latti e, soprattutto, del loro stato di conservazione. Per questi motivi i campioni di latte vanno conservati a bassa temperatura ed analizzati al massimo entro una settimana dal prelevamento.

L'impiego per i controlli delle apparecchiature a raggi infrarossi viene subordinato a specifica autorizzazione dell'Ufficio Centrale dei controlli, che si riserva di valutarla idoneità del laboratorio, del personale addetto, delle attrezzature accessorie, delle modalità di conservazione e trasporto dei campioni. Evidentemente rimane poi indispensabile la taratura iniziale di collaudo, prevista dalle Norme (par. 3.1) da eseguire dopo che la ditta fornitrice abbia messa a punto l'attrezzatura stessa; la taratura viene effettuata da un ispettore dell'Ufficio Centrale, analogamente a quanto prescritto per tutte le apparecchiature automatiche e semiautomatiche di nuovo acquisto.

INDICAZIONI

PROVA PER L'IMPIEGO DEI VASI MISURATORI NEI CONTROLLI

Saranno accelerati i tempi per la realizzazione della prova in corso sui vasi misuratori applicati agli impianti di mungitura meccanica per definire norme riguardo al loro impiego ai fini dei controlli. L'Ufficio Centrale è stato autorizzato ad emanare tali norme non appena pronte e ad autorizzare

l'impiego dei tipi di vasi idonei e a stabilire i criteri per il collaudo.

Il tutto verra' poi sottoposto a ratifica da parte del Comitato.

Constatato che i vasi attualmente in uso non danno dati attendibili, l'Ufficio Centrale dovra' provvedere all'annullamento dei dati di controllo e sospendere l'emissione delle certificazioni ufficiali per gli allevamenti ove venisse constatato, frattanto, l'impiego dei vasi stessi.

QUALIFICA CONTROLLORI ZOOTECNICI

I criteri di scelta dei controllori, da parte di diversi Uffici Provinciali, non sempre sono risultati adeguati, in quanto sovente gli elementi potevano essere utilizzati piu' per pesare il latte che altro, mentre sarebbe indispensabile disporre di controllori in vero senso zootecnico, cioe' capaci di comprendere l'importanza dei dati che rilevano e di tenere un minimo di contatto tecnico ed esplicativo con l'allevatore anche per l'utilizzazione dei dati elaborati. Spesso e' risultata scadente la capacita' operativa anche dei controllori assunti di recente. Il controllore rappresenta uno degli elementi di base dell'Organizzazione degli allevatori, per quanto opera a diretto quotidiano contatto con l'allevatore e dal livello di capacita'e di efficienza dei controlli ne consegue la validita' della nostra Organizzazione, per quanto stiamo sforzando di attuare come idonea struttura per svolgere un'assistenza tecnica agli allevamenti". Pertanto a norma dell'Art. 11 del Regolamento dei Controlli detta qualificazione deve cosi' realizzarsi:

- 1) gli Uffici Provinciali devono tener conto della attitudine e delle capacita' nella scelta del nuovo personale destinato alla mansione di controllore;

2) tale personale deve seguire un periodo di tirocinio pratico della durata di due mesi, al seguito di altro controllore esperto, in grado di addestrare alle operazioni da svolgere e spiegare a cosa servono; l'Ufficio Centrale fornira' apposito manuale;

3) L'Ufficio Provinciale segnala all'Ufficio Centrale di aver assunto un nuovo controllore non appena questi abbia acquistato la capacita' di operare in azienda. L'Ufficio Centrale provvedera' ad inviare un ispettore il quale ne visionera' l'operato; soltanto dopo il giudizio favorevole dell'Ufficio Centrale l'interessato potra' iniziare a svolgere le mansioni di controllore zootecnico.

4) qualora l'Ufficio Provinciale non ritenesse di avere controllori in grado di svolgere le mansioni di addestratore, l'Ufficio Centrale provvedera' a fare effettuare il periodo di tirocinio presso altro Ufficio Provinciale appositamente scelto;

5) i nominativi dei controllori scelti dall'Ufficio Provinciale con il compito di addestratori vanno segnalati all'ufficio Centrale, che si riserva di valutarne l'operato ai fini della loro idoneita';

6) i corsi di addestramento per i nuovi controllori quindi non vengono piu' effettuati.